

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE

Oggetto: Acquisto in somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 per la fornitura di mascherine FFP2 per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario della Regione Marche esposti al rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus COVID-19 – CIG 824836916E – REVOCA del Decreto n. 48/SUAM/2020. Pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 a far data del 10.04.2020

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- I. di dare e prendere atto della mancata consegna del materiale da parte dell'operatore economico Envirotek Italia srl affidatario con precedente decreto SUAM n.48/2020, secondo i termini dell'urgenza determinata dall'emergenza sanitaria in corso;
- II. di revocare, pertanto, per inadempimento contrattuale, il decreto n.48/SUAM del 16.03.2020 di affidamento ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico "ENVIROTEK ITALIA S.R.L." PIVA e CF.02475861205 con sede legale in Via Tranquillo Cremona n. 21/A CAP 40137 BOLOGNA(BO) per la fornitura di 66.666 mascherine monouso FFP2 per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario della Regione Marche esposti al rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus COVID- 19 per una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui imponibile € 98.360,65 e IVA 22% € 21.639,35 sull'anno 2020 – CIG 824836916E;
- III. di riservarsi di assumere ogni necessario e successivo provvedimento per la tutela delle ragioni dell'Ente Regione, ivi comprese e non escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto al risarcimento del maggior danno e la tutela dell'immagine;
- IV. di disporre le segnalazioni e le comunicazioni all'ANAC a norma di legge;
- V. di pubblicare, ai sensi del comma 10, art.163 del DLgs 50/2016, il presente atto sul profilo del committente.

Si attesta inoltre, ai fini di cui all'art. 29, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016, la data di pubblicazione sul profilo del committente è quella indicata nell'oggetto del presente atto.

Si attesta infine, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.Lgs.50/2016

Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020

DPCM 11.03.2020

Decreto n.48/SUAM del 16.03.2020

Motivazione

Con decreto n.48 del 16.03.2020, che si richiama integralmente, il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche ha disposto, in via d'urgenza, l'acquisto di mascherine FFP2 per gli Operatori Sanitari del Sistema Sanitario Regionale esposti a rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus COVID- 19.

Per l'affidamento della fornitura di che trattasi è stato individuato l'operatore economico ENVIROTEK ITALIA S.R.L. PIVA e CF. 02475861205 con sede legale in Via Tranquillo Cremona n. 21/A CAP 40137 BOLOGNA (BO), avendo esso dichiarato e garantito di avere prontamente disponibili n.66.666 mascherine FFP2 oggetto di contratto.

Il rapporto contrattuale si è perfezionato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore emesso in data 16 marzo 2020.

Condizione necessaria ed essenziale sottesa all'affidamento in questione in favore dell'operatore Envirotek srl, è stata appunto quella della garanzia sui tempi immediati di consegna della fornitura presso il luogo stabilito (farmacia dell'INRCA di Ancona) nello stesso decreto n.48/SUAM/2020.

Sarebbe ancor oggi, sin troppo retorico e sovrabbondante richiamare i ben noti accadimenti legati all'emergenza del Covid-19 e la drammaticità della situazione sanitaria che ne è conseguita e che ha visto e vede la Regione Marche come uno fra i territori più martoriati in termini di soggetti contagiati, malati e deceduti.

E' ovvio pertanto che il provvedimento sopra richiamato poggia e poggiava sul tentativo inevitabile e perentorio di sfruttare gli strumenti codicistici e la normativa derogatoria frattanto emanata per ottenere con affidamenti diretti in somma urgenza – immediatamente e senza alcun ulteriore indugio – i dispositivi di protezione ritenuti essenziali per una migliore ed efficace tutela della pubblica incolumità.

Purtroppo, invece, decorsi numerosi giorni senza di fatto aver potuto acquisire dall'O.E. incaricato la fornitura assegnata, nemmeno in misura parziale o dilazionata nel tempo, con nota prot.n. 0380967, trasmessa tramite PEC l'8.04.2020, e anticipata anche via mail il 7.04.2020, ci si è trovati nella deprecata condizione di disporre e formalizzare la diffida ad adempiere tempestivamente alla



consegna delle n. 66.666 mascherine monouso FFP2, con l'avviso che in caso di inadempimento entro il termine indicato, la SUAM avrebbe revocato il decreto di affidamento sopra richiamato.

La consegna non è stata effettuata nemmeno entro il termine individuato con la predetta nota, e cioè entro il termine 9.04.2020.

Si dà atto, altresì, che la mancata consegna:

- si pone in contrasto con la situazione di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla incolumità pubblica che ha giustificato l'attivazione dell'affidamento diretto in somma urgenza a favore della Envirotek Srl;
- è gravemente lesiva degli interessi della Regione Marche e, più in generale, dell'interesse di pubblica utilità che la medesima Regione intende e deve perseguire nel contesto dell'emergenza sanitaria in atto;
- è idonea a determinare, stante la persistenza dell'inadempimento e l'assenza di qualsivoglia indicazione in riferimento alle probabili tempistiche di consegna dei prodotti, il venir meno della motivazione fondante il ricorso all'istituto dell'affidamento diretto in quanto, pur persistendo l'urgenza del reperimento del materiale oggetto dell'ordinativo, la completa assenza delle tempistiche di esecuzione *de qua* rende totalmente incompatibile il persistere del rapporto contrattuale, di cui è verosimile la cattiva riuscita
- sostiene il diritto della Regione Marche ad agire eventualmente presso ogni competente sede per il ristoro di tutti i pregiudizi subiti e subendi.

Stante tutto quanto precede e appena riassunto, richiamati in sintesi gli atti e i documenti acquisiti alla pratica, avuto altresì riguardo alle molteplici dilazioni dei termini poste in essere dall'affidatario e ai conseguenti solleciti articolati anche per le vie brevi dall'Ente committente, si può oggi argomentare il venir meno dei presupposti fondanti che hanno legittimato il ricorso allo stesso affidamento in somma urgenza.

Ciò in quanto, il ritardo oggettivamente concretizzatosi e imputabile solo ed esclusivamente alla condotta dell'affidatario contrasta con i principi che reggono la contrattualistica pubblica nelle circostanze emergenziali, nonché con le condizioni e i presupposti di massima urgenza definiti dall'art.163 del DLgs 50/2016 e dalle deroghe espresse di cui ai DPCM richiamati nel decreto n.48/SUAM/2020.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento

PROPONE

l'adozione del presente atto

Il responsabile del procedimento

(Dott. Pierdanilo Melandro)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

